

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Turismo, Artigianato, Industrie,
Commercio, Lavoro, Cooperazione, Emigrazione

Prot. n. 50

Bari, 21 Aprile 1979

Sig. Presidente
Del Consiglio Regionale
S E D E

Con la presente i sottoscritti consiglieri regionali sono a chiedere, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento interno del Consiglio, l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima seduta, del seguente argomento che riveste carattere di particolare urgenza:

Riesame legge regionale "Disciplina della ricezione turistica all'aperto"
Del testo precedente è stato modificato soltanto l'art. 9.

Distinti saluti

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIESE BARI		
21 APR. 1979		
Prot. n° 1818	Col.	Cl. Fasc.

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

*Commissione Regionale della Legge
Commissione Turismo, Patrimonio, Industria,
Commercio, Lavoro, Cooperazione, Emigrazione*

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Disciplina della ricezione turistica all'aperto"

Relatore : Dott. Salvatore Fitto

Signor Presidente, colleghi del Consiglio,
il Commissario di governo con nota prot. 3452/21402 pervenuta il 12/4/79
ha rinviato a nuovo esame la legge regionale recante la "Disciplina della ricezione turistica all'aperto" approvata all'unanimità dal Consiglio Regionale.

I rilievi governativi concernono sostanzialmente solo l'art. 9 relativo all'autorizzazione per l'apertura dei campeggi per la quale il Governo ritiene indispensabile acquisire la preventiva autorizzazione di Pubblica Sicurezza non ritenendo sufficiente la prevista autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale competente per territorio.

In proposito la IV Commissione ha ritenuto di aderire integrando il 1° comma dell'art. 9 della legge prevedendo che l'autorità comunale prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione acquisirà le prescritte autorizzazioni di Pubblica Sicurezza previste dalle vigenti leggi.

Altro rilievo sempre relativo all'art. 9 è quello relativo al diverso valore giuridico da darsi al silenzio dell'Amministrazione Comunale superati i 90 giorni dalla data in cui è stata inoltrata la richiesta prevista dal 7° comma. Il Governo ha ritenuto non potersi ritenere il silenzio dell'Amministrazione come assenso bensì come rifiuto secondo il principio generale del diritto amministrativo. Anche a tal riguardo la Commissione ha ritenuto di adeguarsi sostituendo il termine "accettazione" con il nuovo termine "rifiuto" della domanda.

Infine all'8° comma del medesimo art. 9 erano previsti i termini per il ricorso al TAR da parte dell'interessato avverso il provvedimento di diniego dell'autorizzazione.

Pur ritenendo che, essendo il termine indicato in 60 giorni coincidente con quello previsto dalla normativa vigente, poteva consentirsi il mantenimento dell'indicazione, la Commissione ha deciso di adeguarsi a quanto richiesto sopprimendo l'8° comma del citato articolo.

Nel penultimo comma di tale articolo infine si è aggiunto, proprio per i requisiti di pubblica sicurezza richiesti, che alle condizioni obiet-

tive si debbono aggiungere anche quelle soggettive perchè l'autorizzazione venga rinnovata automaticamente con il pagamento delle tasse prescritte.

Pertanto essendo il testo di legge perfettamente adeguato ai rilievi del Governo si ripropone il nuovo testo all'approvazione del Consiglio Regionale.

(dott. Salvatore Fitto)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Salvatore Fitto', written in a cursive style.

Art. 9

Autorizzazione per l'apertura del complesso

L'apertura e l'esercizio dei complessi di cui al precedente art. 1 della presente legge sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale competente per territorio la quale acquisirà preventivamente la prescritta autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dalle vigenti leggi.

La domanda per l'apertura e l'esercizio dell'impianto dovrà essere indirizzata in carta legale al Sindaco del Comune competente per territorio, indicando gli scopi e gli obiettivi che si intendono perseguire, nonché le dimensioni e le caratteristiche insediative del complesso.

La domanda sarà corredata dalla prova del pagamento della tassa di concessione nelle misure fissate dalla legge regionale 17.8.1977, n. 28. Qualora l'autorizzazione comprenda anche l'esercizio di somministrazione e vendita delle bevande analcoliche ed alcoliche, di generi alimentari e non alimentari e l'attività di bar e mensa ed autorimessa, sono altresì dovute le tasse previste dalla legislazione vigente.

Il pagamento delle tasse prescritte è annuale anche se il periodo di apertura del complesso è di durata inferiore.

Sulla domanda di autorizzazione per l'apertura degli impianti di cui al precedente art. 1 deve essere richiesto il parere non vincolante dell'organismo turistico pubblico sub-regionale competente per territorio, che ha facoltà di esprimersi - sotto pena di decadenza - entro il termine di trenta giorni.

Entro 90 giorni dalla domanda del richiedente, il Comune in applicazione del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, decide sulla istanza di autorizzazione per l'apertura e l'esercizio del complesso ricettivo. La decorrenza di tale termine senza che il Comune abbia adottato la sua decisione costituisce rigetto della domanda.

L'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto prevederà il periodo di apertura e - ove non siano mutate le originarie condizioni obiettive e soggettive - si rinnoverà automaticamente con il pagamento, entro il 31 gennaio, delle tasse prescritte.

Il titolare o il gestore dell'esercizio possono designare un proprio rappresentante che verrà indicato nel provvedimento di autorizzazione.

Il rappresentante ha gli stessi obblighi del titolare o del gestore.